

Proposta N° 232 / Prot. Data 30.06.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 207 del Reg. Data 04.07.2017	OGGETTO :	LITE MIRRIONE PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di luglio alle ore 9,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico		X
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "**LITE MIRRIONE PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.**", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che con l'allegato atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato a mezzo pec il 5/6/2017 ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 29602, il sig. **MIRRIONE Pietro**, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, nonché la Riscossione Sicilia S.p.a., innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, con udienza fissata per il **21 luglio 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice, previa sospensione dell'efficacia dell'impugnata cartella esattoriale di pagamento n. N. **29920100005994804**, portante verbali nn. **5404 - Reg. n. 5404/2006 e 6027 – Reg. n. 7320/2006**, declaratoria di inefficacia di tale atto esecutivo, con conseguente richiesta estinzione del diritto di credito trovante titolo nei richiamati verbali di accertamento per violazioni al Codice della strada, maturatosi per complessivi euro 1.890,02;

Richiamato quanto comunicato da questa Direzione, con propria nota prot. n. 12953 del 23/6/2017, all'Avvocatura Comunale, e per conoscenza al Sindaco, all'Assessore alla Polizia Municipale ed al Segretario Generale, segnatamente laddove è, tra l'altro, rilevato che "...avendo l'opponente Mirrione Pietro dichiarato il valore della causa in "**euro 1.890,02**", ovvero eccedente il limite di valore (euro 1.100,00) entro il quale nei giudizi innanzi al giudice di pace è consentito alle parti di costituirsi personalmente (cfr. art. 82, comma 1, c.p.c.) senza patrocinio legale, quest'Ente onde costituirsi e resistere nel giudizio de quo deve conferire incarico ad un avvocato in servizio presso codesta Avvocatura civica..." ;

Ritenuto che, è nell'interesse di quest'Ente costituirsi nell'istaurando giudizio, onde potere efficacemente contrastare in fatto ed in diritto i motivi di opposizione, si da patere in particolare documentalmente confutare l'asserita "*mancata contestazione delle sanzioni amministrative racchiuse nel verbale [recte: nei verbali] prodromico alla cartella esattoriale*", provvedendo all'uopo a nominare un proprio legale patrocinatore;

Vista la nuova struttura organizzativa dell'Ente, di cui alla delibera di G.M. n. 12/2017 e successiva n. 81/2017;

Vista la L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, rispettivamente espresso dal Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio, nonché dal Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nel procedimento di opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. di cui in premessa;
- 2) Di nominare legale del Comune di Alcamo l'avv. Silvana Maria Calvaruso, in servizio presso l'Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa, in costanza di rapporto di impiego con quest'Ente, ogni più ampio mandato di legge, delegandola della rappresentanza e della difesa nel suddetto giudizio, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il **21/7/2017**, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“LITE MIRRIONE PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.”**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 23.06.2017

L'Assessore alla Polizia Municipale
Ing. Fabio Butera

**Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e
Sicurezza del Territorio**
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Avv. Silvana Maria Calvaruso
(per accettazione incarico)

=====

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO
F.to Dr. Roberto Scurto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2620

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 04.07.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 04.07.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.07.2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 04.07.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 04.07.2017

L'Istr. Amministrativo
F.to Santino Lucchese

Prod. 29602

5/6/17

l.c



- Avv.
- Reg.

RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Per conto e nell'interesse di:

1) Mirrione Pietro nato/a a Alcamo in data 22/03/1952, residente in Viale Europa, 280, Alcamo, cod. fisc. MRRPTR52C22A176I;

io sottoscritto Avv. CHRISTIAN ALESSI, codice fiscale LSSCRS77R26G273G, studiolegalelessi@cert.postecert.it, con studio a partinico, via j.f. Kennedy, 34, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,

HO NOTIFICATO A:

COMUNE DI ALCAMO, con sede in Alcamo Piazza Ciullo in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata comunedialcamo.protocollo@pec.it dell'anzidetto destinatario risultante dal Registro IPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L.53/1994.

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI

(2) File: Procura alle liti Mirrione - Procura alle liti Mirrione.PDF.pdf

impronta SHA256:36B698D5A2888DA21100FF00BFB28199E7BEBD1FDCA040891AC833391C59EFFD

Riferimento temporale UTC: 2017-06-05T09:01:23Z

(1) File: atto di cit. Mirrione 804 - atto di cit. Mirrione 804.docx.pdf

impronta SHA256:7E772B50436CF06F41E3A738CF9CF16B116E0AA10D2BBA878F3E76EAAAEFE578

Riferimento temporale UTC: 2017-06-05T09:01:56Z

ATTESTO

(1) che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale informatico custodito nel fascicolo informatico citato precedentemente.

(2) che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale analogico in mio possesso

partinico, 05/06/2017

Avv. CHRISTIAN ALESSI



STUDIO LEGALE
Avv. CHRISTIAN ALESSI
Via J.F. Kennedy, 34 - PARTINICO (PA)
Tel./Fax 0918902042
email: christian@studiolegalealessi.it
PEC: studiolegalealessi@cert.postecert.it
www.studiolegalealessi.it

Delego a rappresentarmi e difendermi l'avv. Christian Alessi in ogni fase e grado del presente procedimento.

La presente procura è estesa ad ogni impugnativa, all'opposizione, alla esecuzione forzata, alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi. Autorizzo il sopra detto:

- a rappresentarmi in ogni occasione con pieni poteri ogni volta che sia richiesta la mia presenza personale anche nelle procedure dinanzi all'Agenzia delle Entrate anche ex art. 17/bis d.lgs. 546/92, Garante del Contribuente, C.C.I.A.A., ecc.;
- a conciliare e transigere in una o più volte la lite (cioè anche davanti all'U.P.L.M.O., alla udienza ex art. 183 c.p.c., ecc.);
- a chiamare in causa terzi o ad integrare il contraddittorio;
- a farsi sostituire da altri procuratori nelle udienze;
- a rinnovare atti nulli, senza nuova procura;
- a riassumere giudizi;
- a nominare altri procuratori;
- a rilasciare in mio nome quietanze liberatorie;
- a rinviare all'azione e agli atti del giudizio e ad accettare le stesse rinunzie di parte avversa;
- a ridurre o modificare le domande.

Al sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e di ogni analogo disposizione di legge autorizzo il sopra detto e i sostituti e procuratori da lui incaricati ad utilizzare, ai fini e nell'ambito dell'incarico conferito, tutti i dati attinenti alla mia persona, che per legge e per prassi sono riservati.


Dispensio il sopra detto dalla conservazione e tutela dei miei dati personali.

Dichiaro di essere stato edotto dal mio difensore della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014.

Eleggo domicilio presso lo studio del sopra detto in Partinico, via J.F. Kennedy, 34.



Per autentica
Avv. Christian Alessi



Christian Alessi



RSA2048 D46

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 2333
DEL 06 GIU. 2017

STUDIO LEGALE
Avv. CHRISTIAN ALESSI
Via J.F. Kennedy, 34 - PARTINICO (PA)
Tel./Fax 0918902042
email christian@studiolegalealessi.it
PEC: studiolegalealessi@cert.postecert.it
www.studiolegalealessi.it

*15/06/2017
A/Carlo*

**GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
ATTO DI CITAZIONE**

Il sig. **Mirrione Pietro**, nato ad Alcamo il 22.03.1952 ed ivi residente in viale Europa, 280, cod. fisc. MRRPTR52C22A1761, elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc. ISSCRS77R26G273G) dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce del presente atto, dichiarando che le eventuali comunicazioni possono essere effettuate alla casella di PEC studiolegalealessi@cert.postecert.it o al numero di fax 0918902042.

C I T A

La **Riscossione Sicilia S.p.a.**, Concessionario della riscossione per la **Provincia di Trapani** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Trapani, P.zza XXI Aprile, 1, p.iva 04739330829, pec direzioneegenerale@pec.riscossionesicilia.it:

Il **Comune di Alcamo**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Alcamo, Piazza Ciullo, p.iva 80002630814, pec: comunedialcamo.tp.protocollo@pa.postacertificata.g; a comparire innanzi al Giudice di Pace di Alcamo, Sezione Civile e Giudice designandi, per l'udienza e le ore legali del giorno **21 luglio 2017** che il giudice designato terrà nei locali di Sue ordinarie sedute siti in Alcamo, via Giovanni Verga, 67, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con espressa avvertenza che la mancata costituzione all'udienza fissata o da fissarsi ex art. 318 c.p.c. importerà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che in difetto di costituzione si procederà nella di loro contumacia e per ivi sentir fare diritto alle seguenti domande cui

SI PREMETTE

Da una richiesta di estratto di ruolo effettuato dall'odierno attore alla Riscossione Sicilia s.p.a. al fine di venire a conoscenza se lo stesso avesse delle pendenze con il fisco e ciò per regolarizzare la propria posizione debitoria, lo stesso apprendeva l'esistenza di una cartella di pagamento relativa a sanzioni al codice della strada ed in particolare la cartella n. **29920100005994804**.

Nello specifico, la predetta cartella di pagamento si riferisce a sanzioni al codice

della strada elevate dalla Polizia municipale, nell'anno 2006, per un totale di euro 1.890,02.

Attesa la cartolare prescrizione del titolo, in data 3.05.2017 si inoltrava istanza per l'attivazione della procedura di autotutela ex art. 2/uater. d.l. 564/1994 e del d.m. 37/1997 per il discarico amministrativo dai ruoli del concessionario della riscossione della predetta cartella di pagamento.

In data 29.5.2017 il concessionario della riscossione, comunicava che tale tutela va fatta valere presso le sedi opportune.

Pertanto si fa espressa opposizione al ruolo nonché alla cartella esattoriale n. **29920100005994804** ed al verbale prodromico, nonché si chiede a Codesto Giudicante l'accertamento dell'inesistenza del debito derivante dalla predetta cartella esattoriale e ciò anche per prescrizione del credito.

Avverso la superiore cartella esattoriale, si propone opposizione per eccepire e controdedurre quanto segue:

Intervenuta prescrizione e carenza di valido titolo esecutivo.

Con la prefata cartella di pagamento, l'ente esattore vuol mettere in riscossione delle somme dovute a seguito di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada asseritamente commesse nell'anno 2006 dall'odierno attore.

Ebbene, per tali somme, dovute a seguito di presunte violazioni al codice della strada ed elevate dagli agenti della Polizia municipale, l'ente impositore, e vieppiù l'ente esattore, è decaduto dal proprio diritto a riscuotere tali somme, poiché ai sensi dell'art. 209 d.lgs 285/92, nonché dell'art. 28 l. 689/81, il diritto alla riscossione delle prefate sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'illecito amministrativo.

Da quanto risulta per tabulas è di lapalissiana evidenza che il verbale di contestazione, essendo stato elevato nell'anno 2006 e solo con l'estratto di ruolo l'odierno attore ne è venuto a conoscenza, ben può dirsi compiuto il periodo prescrizione di cinque anni stabilito dalla legge.

In ogni caso, ciò che si contesta oggi è sia la mancata contestazione delle sanzioni amministrative racchiuse nel verbale prodromico alla cartella di pagamento sia la prescrizione del credito della medesima cartella di pagamento, la cui prova dovrà essere data, per la cartella di pagamento dal concessionario della riscossione e, per

il verbale prodromico alla medesima cartella di pagamento, dall'ente impositore. Invero, mai alcuna condotta sanzionabile è stata posta in essere dall'odierno ricorrente e come tale manca ab origine un titolo esecutivo tant'è che vi è un'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto e/o carenza del titolo che legittima la stessa iscrizione a ruolo.

In ogni caso, se la cartella esattoriale n. **29920100005994804** fosse stata notificata, come indicato nell'atto, in data **15.7.2010**, che tuttavia dovrà essere oggetto di rigorosa prova da parte dell'agente della riscossione, in ogni caso alla data odierna il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative è comunque ampiamente prescritto atteso che sono decorsi ben più di cinque anni e nessun atto interruttivo è stato regolarmente notificato all'odierno attore.

Inoltre, qualora la Riscossione Sicilia s.p.a. dovesse dare prova che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata in uno agli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ma che si ribadisce non lo sono mai state, l'ente impositore dovrà dare medesima prova in merito al prodromico verbale di contestazione che determinerebbero ab origine la nullità della cartella esattoriale.

Infine si fa espressa istanza di sospensione dell'esecuzione, infatti il *fumus boni iuris* emerge chiaramente da quanto indicato in fatto e dedotto in diritto e il *periculum in mora* sussiste per il semplice fatto che nella non temuta ipotesi in cui la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta la Riscossione Sicilia s.p.a., nelle more del giudizio, darebbe illegittimamente corso al procedimento di riscossione coatta del ruolo esattoriale provvedendo all'iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 d.p.r. 602/73 sui beni mobili registrati dell'odierno attore o all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 1. d.p.r. 602/73.

Tanto premesso e ritenuto ancora quanto altro deriva dal fatto e dalla legge si chiede che:

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- *Rejectis adversis*.
- Preliminarmente, atteso il *fumus boni iuris* prospettato dal ricorrente, sospendere l'esecutorietà delle cartelle di pagamento oggi impugnate.
- Indi, accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità del credito pari ad

euro 1.890,02 o quello aggiornato e derivante dall'iscrizione nei ruoli del concessionario della riscossione atteso che la Riscossione Sicilia s.p.a. ha posto in essere una illegittima procedura priva di valido titolo.

- Indi, dichiarare prescritto il debito portato dalla cartella n. **29920100005994804** e per l'effetto revocare o comunque annullare con qualsiasi statuizione la predetta cartella di pagamento ed il verbale di accertamento prodromico alla stessa per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
- Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.

Salvis iuribus.

Partinico, li 5 giugno 2017

Si producono i documenti di cui in narrativa, specificati nell'indice di produzione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 1.890,02 e, pertanto, il contributo è pari ad euro 98,00.

avv. Christian Alessi

